

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto e i rischi accessori dei Natanti per i danni causati a terzi dalla circolazione.



Che cosa è assicurato?

Garanzia RCA:

- ✓ I danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante assicurato.
- ✓ I danni causati ai trasportati.
- ✓ Natanti adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di istruttore abilitato.
- ✓ La copertura vale inoltre anche durante la navigazione o giacenza del natante in acque private.
- ✓ La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

In aggiunta alla garanzia r.c. auto obbligatoria è possibile acquistare:

Garanzie a tutela del veicolo assicurato:

- ✓ Incendio
- ✓ Furto

Garanzie a tutela del conducente:

- ✓ Infortuni "Navigazione": copre gli infortuni del conducente durante la navigazione col natante assicurato

Garanzie di assistenza:

- ✓ Assistenza: è un pacchetto di prestazioni non vendibili singolarmente a tutela del natante assicurato e dei passeggeri



Che cosa non è assicurato?

Garanzia RCA:

per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del natante responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di natante in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di natante in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Sono altresì esclusi:

- ✗ i danni causati dalla partecipazione del natante a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

In generale, per tutte le garanzie aggiuntive sono esclusi i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato. Sono inoltre esclusi i danni conseguenti ad atti di guerra e di terrorismo.

Nel dettaglio, le principali esclusioni per le singole garanzie:

- ✗ **Incendio:** i danni provocati da fenomeno elettrico e da atto vandalico.
- ✗ **Furto:** gli accessori non stabilmente fissati.
- ✗ **Assistenza:** se l'assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, la società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- ✗ **Infortuni "Navigazione":** i danni conseguenti a sinistri per i quali il contraente non risulta abilitato alla guida del natante assicurato o nel caso di natante guidato da persona per la quale sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 o 187 del C.S.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie prestate sono diverse e possono prevedere differenti limitazioni di copertura.

La compagnia ha diritto di esercitare la Rivalsa nei confronti dell'assicurato per le somme pagate ai terzi danneggiati principalmente nei casi seguenti:

- ! se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- ! nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- ! nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- ! nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- ! nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

Alcune garanzie possono prevedere imitazioni di indennizzi e franchigie.

- ! Il massimo indennizzo rappresenta l'importo massimo liquidabile dall'Impresa per la specifica garanzia.
- ! La franchigia rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.
- ✓ L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato (ad esempio cambio di residenza, cambio di proprietà, rottamazione/vendita/esportazione del natante, modifica dell'alimentazione, subentro di un comproprietario).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare N.T. intestati all'impresa o all'intermediario, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Il premio della polizza R.C. è comprensivo di imposte e del contributo al servizio sanitario nazionale. L'aliquota delle imposte può variare in base alla provincia di residenza del proprietario del natante.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dal giorno ed ora di pagamento del premio salvo che la polizza stabilisca una data successiva. In tal caso la copertura decorre dalle ore 24 di tale data.

Il contratto auto è sempre di durata annuale e può prevedere frazionamenti della rata di premio, salvo che non sia una polizza di durata temporanea.

Nel caso in cui la copertura sia venduta contestualmente ad un contratto R.C. Natanti, la copertura finisce alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale o della rata di premio.

Nel caso in cui la copertura non sia venduta contestualmente ad un contratto R.C. Natanti, la proroga della copertura alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza della rata, è prevista per le sole rate intermedie.

Per la polizza temporanea la copertura finisce alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire il contratto a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.

La polizza, se viene venduta in abbinamento ad una copertura R.C. Natanti viene considerata senza tacito rinnovo, pertanto alla scadenza annuale di polizza non occorre dare alcuna disdetta. La copertura in ogni caso è estesa per i 15 giorni successivi o fino a che non decorre una nuova copertura.

Prima della scadenza annuale pattuita il contratto può essere annullato in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del natante. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, puoi recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

La richiesta di recesso va fatta inviando una raccomandata A.R. all'Agenzia presso cui è stato stipulato il contratto e/o alla Direzione della SOCIETA' (Ufficio Assunzione Auto), Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano o, in alternativa, inviando una Pec all'indirizzo vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it. Alla richiesta dovranno essere allegati gli originali di Certificato di assicurazione, Carta verde e Polizza, oppure una dichiarazione di avvenuta distruzione dei documenti assicurativi, regolarmente firmata e corredata da fotocopia della Carta di Identità.